

# Cade l'esclusione dell'interrogatorio preventivo: nullo il provvedimento

## Riforma Nordio

### Le misure cautelari e le garanzie dovute all'imputato

In caso di contestazione di una pluralità di reati, uno dei quali nella lista di quelli che evitano la necessità dell'interrogatorio preventivo prima di applicare la misura cautelare, l'annullamento da parte del Riesame del requisito dei gravi indizi travolge tutto il provvedimento, impedendo la conferma della misura per gli altri reati. Lo

chiarisce la Cassazione, dando seguito, in una delle prime applicazioni, alla sentenza delle Sezioni unite penali di metà gennaio (nota per ora solo nelle conclusioni, in attesa delle motivazioni).

La pronuncia depositata ieri, la n. 6740 della Terza sezione penale, affrontato il ricorso contro l'ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa in assenza dell'interrogatorio anticipato, introdotto dalla legge Nordio, la n. 114: tra le contestazioni, infatti, era presente un reato ostativo, la rapina aggravata tentata.

Il Tribunale del riesame, tuttavia, aveva annullato l'ordinanza con riferimento a questa imputazione, a causa dell'inutilizzabilità

delle intercettazioni telefoniche, in assenza delle quali a mancare era il requisito della gravità indiziaria.

Una volta venuto meno, per effetto della pronuncia del Riesame, il titolo di reato che consentiva di escludere l'interrogatorio preventivo, l'ordinanza, afferma la Cassazione accogliendo la tesi della difesa, è «affetta da nullità originaria e inemendabile».

Non si è cioè in presenza di una causa di inefficacia della misura, con possibilità di sanatoria, ma prevale l'accertata inesistenza originaria del presupposto che legittimava fisiologicamente l'applicazione della misura restrittiva.

—G. Ne.